



Milano, 05 Giugno 2026

PUBBLICATO IL QUARTO ELENCO DELLE MANSIONI DEI LAVORATORI SPORTIVI

È stato pubblicato, in data 14 maggio 2026, sul sito del Dipartimento dello Sport il [quarto elenco](#) delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell'art. 25 comma 1-ter del D. Lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport.

Questo il link diretto: [Elenco aggiornato delle mansioni](#)

CASSAZIONE CIVILE TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 14621/2026: ONERE DELLA PROVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE ASD

L'**ordinanza n. 14621/2026** si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le agevolazioni fiscali riconosciute alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) non derivano automaticamente dalla qualifica formale dell'ente, dall'affiliazione agli Organismi sportivi o dall'iscrizione ai Registri previsti dalla normativa sportiva. È, invece, necessario dimostrare l'effettivo svolgimento di attività istituzionale priva di finalità lucrative.

Principio affermato dalla Corte

La Cassazione ribadisce che l'onere di provare i presupposti per beneficiare del regime fiscale agevolato grava sul contribuente. La ASD deve, quindi, fornire elementi concreti idonei a dimostrare:

- la reale natura non lucrativa dell'attività svolta;
- l'effettiva partecipazione associativa ed il rispetto dei principi di democraticità interna;
- la riconducibilità dei proventi all'attività istituzionale;
- l'assenza di modalità operative tipiche di un'impresa commerciale.

Conseguenze sul piano probatorio

Secondo la Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare positivamente che l'attività della ASD abbia natura commerciale. Una volta contestata la spettanza delle agevolazioni sulla base degli elementi emersi in sede di verifica, spetta all'ente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto al beneficio fiscale. In altri termini, il contribuente deve dimostrare di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per fruire del trattamento di favore.

Rilievo pratico

La pronuncia conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza tributaria: il possesso dei soli requisiti formali non è sufficiente. Per conservare il regime agevolato, le ASD devono essere in grado di documentare in modo puntuale la concreta attività associativa e sportiva dilettantistica svolta, poiché la mancanza di tale prova può comportare il disconoscimento delle agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Sintesi conclusiva

L'ordinanza n. 14621/2026 conferma che, in materia di agevolazioni fiscali per le ASD, il diritto al beneficio costituisce un fatto costitutivo che deve essere provato dal contribuente; l'Ufficio finanziario, invece, non è gravato dall'onere di dimostrare in via autonoma il carattere commerciale dell'attività, essendo sufficiente contestare l'assenza dei requisiti sostanziali richiesti per il regime di favore.

MOTORSPORT E PUBBLICITA': TRA EVENTO E CLIENTELA COLLEGAMENTO VISIBILE

Sponsorizzazioni: le spese sono deducibili solo se c'è un impatto su consumatori e business

Il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il *discrimen* tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono sostenute per accrescere l'immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un'aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. È questo il principio espresso dalla CGT di Il grado del Veneto nella sentenza 55 del 28 gennaio 2026, sezione 4, relativa a una società italiana cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità, per carenza di inerenza, dei costi sostenuti per una sponsorizzazione nel campionato FIA di Formula 2. Il contratto prevedeva l'esposizione del marchio aziendale sulla livrea di alcune vetture di una scuderia, nonché la sua diffusione attraverso ulteriori strumenti promozionali.

Nel caso esaminato, in particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità dei costi, ritenendoli privi del requisito dell'inerenza e proponendone la riqualificazione in spese di rappresentanza. La Società contribuente sosteneva, invece, la piena deducibilità delle spese, evidenziandone la congruità ed il ritorno economico, desumibile dall'incremento di fatturato e clienti. La Corte veneta si è dapprima soffermata sulla differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, precisando che il criterio discrezionale è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti. In particolare, per essere qualificate come spese di pubblicità, tali spese «devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita». In sostanza, affinché una spesa possa essere qualificata come pubblicitaria, è necessario che il messaggio sia destinato ad informare il consumatore, allo scopo di incrementarne le vendite.

Ebbene, secondo i giudici veneti, le spese sostenute dall'azienda non potevano essere qualificate come spese di pubblicità. Sebbene il contratto prevedesse l'esposizione del marchio sulle vetture durante le gare del campionato FIA (all'epoca GP2, oggi Formula 2), la maggior parte delle competizioni si svolgeva all'estero. Ne derivava l'inidoneità dell'iniziativa a raggiungere il target di clientela dell'impresa, costituito prevalentemente da Società con sede in Italia. A ciò si aggiungeva che le tabelle di fatturato prodotte dalla contribuente non consentivano di ritenere adeguatamente provato il ritorno economico delle spese sostenute.

La pronuncia offre un'indicazione chiara per le imprese: nelle sponsorizzazioni sportive non è sufficiente la visibilità del marchio, ma è necessario dimostrare un collegamento concreto tra l'iniziativa promozionale ed il mercato di riferimento, anche sotto il profilo geografico.

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: ILLEGITTIMI GLI ACCERTAMENTI CHE NE CONTESTINO INCOGRUITA' OD INERENZA

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione sulle spese pubblicitarie a favore delle ASD: la norma speciale prevale sul regime generale di deducibilità dei costi.

Essendo la normativa di riferimento (Legge 289/2002 art. 90 comma 8) una legge speciale, deroga al principio di deducibilità dei costi ex art. 109 del Tuir n. 917/86, e prevede, per le sponsorizzazioni delle ASD, una presunzione assoluta che ne qualifica la natura come spese pubblicitarie integralmente deducibili con conseguente **illegittimità degli accertamenti che ne contestino incongruità o inerenza**. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria, che si ricavano dalla lettura dell'**ordinanza n. 12447/2026** depositata in Cancelleria il 4 maggio 2026.

- **Il fatto**

La vertenza trae origine da un avviso di accertamento per l'anno 2016 con cui, l'Agenzia delle Entrate di Matera contestava alla Società di servizi di elaborazione dati e consulenza **l'indeducibilità delle spese di pubblicità di euro 20.000 oltre Iva** per prestazione pubblicitaria ricevuta da una ASD come da contratto. In particolare, l'Ufficio erariale non condivideva la prospettazione della Società in ordine al richiamo all'art. 90, comma 8, della Legge 289/2002, che introduce una presunzione legale assoluta circa la natura delle spese di sponsorizzazione, e rilevava che nella vicenda in esame non era in discussione la natura di tali spese, bensì la loro inerenza e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la deducibilità del costo ai sensi dell'art. 109 del Tuir. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera accoglieva il ricorso ritenendo applicabile alla fattispecie, l'art. 90 comma 8 della Legge 289/2002. L'Ufficio finanziario, ritenendo che il reddito della Società per l'anno oggetto di accertamento era stato di euro 1.397,00, **riteneva antieconomica la condotta della Società** e proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. La sentenza veniva completamente ribaltata in appello. Il Collegio di secondo grado della Basilicata aveva ritenuto che il costo fosse privo di inerenza e l'antieconomicità e l'incongruenza della spesa dovevano rilevarsi indici rivelatori della mancanza di inerenza. La Società ha impugnato la sentenza proponendo un unico motivo di ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

- **Le motivazioni della Cassazione**

Con l'unico motivo di impugnazione, la Società ricorrente sosteneva che, in base all'art. 90, comma 8, della Legge 289/2002, le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche **godono di una presunzione legale assoluta di inerenza e deducibilità**, purché siano rispettati determinati requisiti. La Cassazione ha annullato la sentenza, e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo e condannato l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Tra le righe dell'ordinanza si legge che l'art. 90 comma 8 della Legge 289/2002 è una norma speciale destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del Tuir, avente la finalità di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che investono nello sport amatoriale nonché di favorire, tramite il regime fiscale, la diffusione di attività giudicate socialmente utili e meritevoli di protezione (Cassazione n. 21452/2021).

L'art. 90, comma 8, della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), abrogato dall'art. 52, comma 2 lett. a del D. Lgs. 36/2021, che ha mantenuto le stesse disposizioni è una norma speciale applicabile alle sponsorizzazioni e, quale norma speciale è destinata a derogare anche il regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109, comma 5, del Tuir; costituisce, per il soggetto erogante, spesa pubblicitaria deducibile fino ad euro 200.000,00 annue, fissando la norma una presunzione assoluta di inerenza e congruità. La norma speciale, infatti, prevale sul regime generale di deducibilità dei costi e, in presenza dei requisiti previsti, non è richiesto al contribuente di provare l'inerenza del costo pubblicitario. **L'Agenzia delle Entrate non può sindacare la scelta aziendale**, né valutare l'idoneità della sponsorizzazione sulla base di giudizi prognostici.

- **Conclusione**

La sentenza impugnata è stata cassata e l'avviso di accertamento annullato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: LA CORTE DI CASSAZIONE FISSA I QUATTRO REQUISITI PER LA DEDUZIONE INTEGRALE

La Corte di Cassazione, con **ordinanza n. 8650/2026**, ha rimesso ordine su uno degli ambiti più discussi nei rapporti tra imprese e sport dilettantistico: la deducibilità delle somme erogate a titolo



di sponsorizzazione. Il messaggio è chiaro: il beneficio c'è, ma non è automatico e servono prove concrete.

La pronuncia riguarda tutte le imprese che erogano somme, in denaro od in natura, ad ASD o SSD in cambio di visibilità del proprio marchio o dei propri prodotti.

È una pratica diffusa, spesso sottovalutata sul piano documentale, e proprio su questo fronte la Cassazione interviene con forza.

Il punto di partenza è la differenza tra due categorie fiscalmente molto diverse: **spese di pubblicità** (che hanno una finalità commerciale diretta, sono deducibili per intero nell'esercizio in cui vengono sostenute e l'IVA è detraibile senza vincoli particolari); **spese di rappresentanza** (puntano ad accrescere il prestigio dell'impresa senza una controprestazione specifica. La loro deducibilità è limitata da parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19.11.2008, con plafond percentuali calcolati sui ricavi della gestione caratteristica).

La differenza pratica è rilevante: classificare erroneamente una sponsorizzazione come rappresentanza può trasformare una deduzione integrale in una deduzione parziale o nulla.

La Cassazione, richiamando un principio già consolidato in precedenti pronunce, chiarisce che le somme erogate ad un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie solo se ricorrono contemporaneamente tutte e quattro le seguenti condizioni:

- ✓ il soggetto sponsorizzato è un ente sportivo dilettantistico (ASD o SSD) regolarmente iscritto al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche);
- ✓ l'importo non supera i 200.000 euro annui per singolo sponsor;
- ✓ la sponsorizzazione ha finalità promozionale: deve essere finalizzata a promuovere "l'immagine o i prodotti" dello sponsor;
- ✓ il beneficiario ha effettivamente svolto attività promozionale: apposizione del marchio sulle divise, esposizione di striscioni o tabelloni sul campo da gioco, oppure altre forme equivalenti di visibilità realmente eseguite.

La Cassazione conferma che senza prova documentale dell'effettiva esecuzione delle prestazioni concordate, la presunzione legale di pubblicità non si attiva. La spesa viene riqualificata come rappresentanza, con le conseguenti limitazioni alla deducibilità.

Per evitare contestazioni, imprese e soggetti sportivi devono costruire un archivio documentale solido prima ancora che sorga la disputa: contratto di sponsorizzazione dettagliato, con descrizione precisa delle prestazioni promozionali e del periodo di esecuzione; materiale fotografico e video che attesti l'effettiva esposizione del marchio (divise, striscioni); report sugli eventi in cui la visibilità è stata garantita; tracciabilità dei pagamenti (bonifici con causale esplicita riferita al contratto); fatture conformi con indicazione del servizio reso.

SPESE CENTRI ESTIVI: QUANDO SONO DETRAIBILI NEL MOD. 730

Dal 30 aprile 2026 è possibile inviare il Modello 730/2026, la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. **Tra le spese detraibili ci si domanda se si possa indicare anche quelle per la frequenza dei centri estivi.**

Le spese per i centri estivi non sarebbero detraibili autonomamente nel Mod. 730, come altre spese legate ai figli.

Tuttavia, occorre evidenziare che esiste un caso in cui anche tali spese rientrano tra le detrazioni al 19% e con un limite massimo spettante per figlio.

In particolare, **qualora il centro estivo sia gestito da una ASD o SSD che eroga appunto corsi sportivi nell'ambito dell'attività di intrattenimento per bambini e ragazzi**, le spese di frequenza sono identiche a quelle da indicare nel **Quadro E ai righe E8-E10 con il codice "16" e quindi detraibili.**

Dettagliatamente, esse rientrerebbero tra le spese sostenute per la partecipazione a corsi di attività sportiva gestito da **SSD o ASD**.

Tali spese possono essere detratte al 19% su un massimo di 210 euro, con un rimborso massimo di 40 euro per ciascun figlio.

Ricordiamo che si tratta in generale delle **spese per attività sportive sostenute da genitori con figli di età compresa tra i 5 ed i 18 anni**, purché le attività siano praticate in impianti o strutture riconosciute e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Al fine di verificare se sia possibile beneficiare della detrazione occorre appunto che il **centro estivo** rispetti alcuni requisiti essenziali:

- deve essere gestito da una **SSD o ASD**, iscritta e riconosciuta dal CONI, che specifichi nella sua denominazione la finalità **sportiva e dilettantistica**;
- l'**attività offerta deve essere sportiva** e svolgersi in impianti idonei e registrati, come palestre, piscine o impianti sportivi non professionistici.

Ai fini del riconoscimento della detrazione serve, inoltre, idonea documentazione; quindi:

- fattura o ricevuta rilasciata dalla ASD o SSD con i **dati della struttura**,
- la causale del pagamento, l'attività sportiva praticata, l'importo corrisposto ed i dati anagrafici del figlio;
- il **pagamento effettuato tramite metodi tracciabili**, come bonifico bancario, carta o bancomat, per evitare qualsiasi problema durante la dichiarazione fiscale.

CONTRIBUTI PER EVENTI SPORTIVI 2026: GUIDA COMPLETA AL BANDO

È stato pubblicato il bando 2026 per eventi sportivi nazionali ed internazionali: requisiti per ASD e SSD scadenze e guida pratica per presentare domanda online

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'Avviso pubblico 2026 **per il finanziamento di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale**, con una dotazione complessiva pari a **7.500.000 euro**.

Il bando rappresenta un'importante opportunità per **ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva e Comitati organizzatori** che intendono promuovere manifestazioni sportive con impatto sul territorio, inclusione sociale e valorizzazione dell'immagine dell'Italia.

Possono accedere ai contributi:

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);**
- **Società Sportive Dilettantistiche (SSD);**
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti o società pubbliche e private.

Un requisito fondamentale è il possesso di un **titolo di esclusività nell'organizzazione o realizzazione dell'evento** per il quale si richiede il contributo.

Per ASD e SSD è, inoltre, necessario risultare **iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** del Dipartimento per lo Sport.

Sono ammessi eventi:

- di rilievo **internazionale**;
- oppure di rilievo **nazionale nel caso di eventi sportivi femminili**.

Le manifestazioni devono essere:

- riconosciute da Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva;
- collegate all'assegnazione di titoli ufficiali;
- coerenti con obiettivi di valorizzazione dello sport e del territorio.



Particolare attenzione sarà data ai progetti che prevedono:

- inclusione sociale;
- sostenibilità ambientale;
- impatto economico sul territorio;
- coinvolgimento di categorie vulnerabili;
- campagne di comunicazione e promozione digitale.

Le candidature potranno essere inviate:

- **dalle ore 14:00 del 21 maggio 2026**
- **fino al 1° dicembre 2026**

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la **piattaforma ufficiale del Dipartimento per lo Sport** L'accesso avviene esclusivamente tramite:

- **SPID del legale rappresentante** dell'ente richiedente.

Contributi per eventi sportivi 2026: come compilare la domanda

1. Accesso al portale

Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport utilizzando SPID.

2. Registrazione dell'ente

Verificare i dati anagrafici dell'organizzazione:

- codice fiscale;
- sede legale;
- riferimenti del rappresentante;
- recapiti PEC.

3. Inserimento dati dell'evento

Occorre specificare:

- nome della manifestazione;
- disciplina sportiva;
- luogo e date;
- partner coinvolti;
- eventuale rilievo internazionale.

4. Caricamento del progetto

La proposta progettuale deve descrivere:

- obiettivi sportivi;
- impatto economico e turistico;
- sostenibilità ambientale;
- inclusione sociale;
- strategie comunicative.

5. Allegati obbligatori

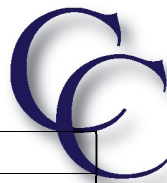
Generalmente risultano utili:

- statuto;
- atto costitutivo;
- programma evento;
- preventivo economico;
- lettere di partenariato;
- autorizzazioni federali.

6. Invio definitivo

Prima dell'invio finale:

- controllare i dati inseriti
- verificare gli allegati
- scaricare la ricevuta protocollata



Per aumentare qualità e completezza della domanda possono essere utili alcuni strumenti digitali.

Tool	Utilità
Canva	Creazione presentazioni e materiali grafici
Trello	Gestione attività del team organizzativo
Google Drive	Condivisione documenti e allegati
ChatGPT	Supporto nella scrittura del progetto e checklist
Google Maps	Analisi logistica ed accessibilità evento
Excel / Google Sheets	Costruzione budget economico

Il progetto per essere competitivo dovrebbe:

- dimostrare un forte impatto territoriale;
- includere KPI misurabili;
- prevedere una strategia media e social;
- valorizzare inclusione e sostenibilità;
- presentare partnership istituzionali.

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI: ELENCO DEI BENEFICIARI

Bonus investimenti pubblicitari: pubblicato il provvedimento con l'elenco dei beneficiari

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha **approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2025**.

Nell'elenco è indicato l'importo potenzialmente fruibile.

Attenzione al fatto che la corretta fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti *de minimis*, secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.

Si sottolinea l'importanza di tale onere di verifica: qualora in sede di registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) l'Agenzia delle Entrate dovesse accertare l'impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l'illegittimità dell'eventuale fruizione, con conseguente recupero dell'agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi e, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.

Ricordiamo che l'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che **consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali**, con un incremento minimo dell'1% **rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente**, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

A decorrere dall'anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola



stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: ESITO DELLA DOMANDA ENTRO IL 30.06.2026

Il 30 aprile 2026 sono scaduti i termini per presentare la domanda di adesione alla rottamazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Una volta presentata l'istanza con le modalità previste, l'Agenzia della Riscossione dovrà rispondere per:

- accoglimento
- o rifiuto

della richiesta.

Dopo il regolare invio dell'istanza per la definizione agevolata o rottamazione quinquies attraverso:

- **l'area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- **l'area pubblica** compilando l'apposito form in ogni sua parte ed allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una "Comunicazione" di:

- **accoglimento della domanda contenente:**
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- **eventuale diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

Con un comunicato stampa del 17 aprile 2026 la Riscossione ha ricordato i dettagli della Rottamazione quinquies ed anche come richiedere il **prospetto informativo** dall'area riservata del sito.

In particolare, accedendo al sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella sezione "Definizione agevolata", compilando l'apposita schermata il sistema invierà, entro le successive 12 ore, un'e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell'area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)" ed allegando la documentazione di riconoscimento.

In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli Uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà un'e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

SPORT E PERIFERIE 2026: DOMANDE DAL 4 GIUGNO 2026

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2026" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

Le domande da parte dei Comuni sono partite dal 4 giugno 2026 sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all'indirizzo: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare l'importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l'inclusione.

In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

Al riguardo, **è stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni:**

- di cui euro 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti,
- ed euro 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti.

L'Avviso, al pari dell'edizione precedente, **è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali**; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.

Nello specifico, l'Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:

- a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica;
- b) La demolizione e ricostruzione dell'impianto sportivo, ad energia quasi zero (nZEB);
- c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture ed impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto
- d) opere finalizzate all'efficientamento energetico, messa a norma dell'impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di *building automation*, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all'impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero ed adeguamento degli impianti tecnologici.

Per l'edizione 2026 di "Sport e Periferie" i contributi massimi attribuibili sono i seguenti:

- importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all'attività agonistica;
- importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l'importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente;
- importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione/cinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
- importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);

- importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).

È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia di importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d'importo pari od inferiore ad euro 1.000.000,00.

La presentazione delle domande della misura agevolativa rivolta ai Comuni per lo sviluppo di impianti sportivi potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull'apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all'indirizzo: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

Attenzione al fatto che per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere a:

- supporto.avvisibandi@coninet.it per chiarimenti sulla piattaforma;
- impiantisticasportiva@governo.it per chiarimenti sull'Avviso.

ESENZIONE IMU IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI: NOVITA' 2026

Le novità 2026 con norma interpretativa per l'esenzione IMU per gli enti non commerciali di attività assistenziali, sanitarie e didattiche

Entro il 16 giugno 2026, i soggetti obbligati, devono versare l'acconto od unica rata per l'IMU 2026.

Tra le novità ve ne sono a tema esenzione dall'imposta municipale propria per gli enti non commerciali.

In particolare, la Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, con i commi 853-856, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione **all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento**, con modalità non commerciali, **di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.**

Vediamo tutti i dettagli.

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, **nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli immobili utilizzati da enti non commerciali**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, **e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie**, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.

L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, **definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle Società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché** gli Organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, **sono esenti dall'IMU:**

- **gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali** [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] **e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste** nella medesima lettera i). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.

Pertanto, la norma interpretativa della Legge di Bilancio 2026 va a dirimere la questione.

Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 212 del 2000, **lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:**

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare od integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853);
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853).

Quindi, in sintesi, la norma recepisce i criteri già individuati dall'art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l'esenzione dall'IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

Infine, si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l'inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.

ROTTAMAZIONE 2026-2028: QUANDO SI PAGA

Rottamazione quater e quinquies: la Legge di conversione del DL Fiscale porta novità.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente reso disponibile un servizio denominato *"Calendario delle Rottamazioni"* **per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.**

Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla Legge di conversione del DL fiscale.

Per la rottamazione quinquies, le cui domande sono scadute il 30 aprile 2026, il termine di tolleranza di cinque giorni si applicherà solo alla prima ed unica rata ed all'ultima.

Per le altre rate le scadenze saranno perentorie.

Il comma 2-bis inserito all'articolo 10 prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

Si tratta nello specifico:

- dell'unica rata da versare entro il 31 luglio 2026;
- dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In attesa della Legge di conversione del DL fiscale in GU, dopo il passaggio alla Camera atteso per questi giorni, **l'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottamazioni in corso.**



In particolare, dal 30 marzo 2026 è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

- Rottamazione quater,
- Rottamazione quinquies in partenza.

Si ricorda che per accedere all'ultima definizione agevolata stabilita dalla **Legge di Bilancio 2026** era possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile 2026.

Nel frattempo, per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti, è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenziario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

PRESCRIZIONE CARTELLE ESATTORIALI: LA CONSULTA CONFERMA IL TERMINE

La Corte costituzionale conferma la prescrizione decennale per i tributi erariali: ecco motivazioni, effetti e principi della sentenza

La **Corte costituzionale** ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di **dieci anni** previsto dall'art. 2946 c.c.

La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.

Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica Amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.

La vicenda prende avvio dall'impugnazione di un'**intimazione di pagamento notificata nel 2022** ad un contribuente per tributi erariali.

Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l'emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi.

Nel decidere l'appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.

Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.

La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all'IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.

Per il giudice tributario:

- IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
- prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un "ingiustificato privilegio" per l'Amministrazione finanziaria.

La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC ed agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.

Secondo il ragionamento del giudice:

- notificare un atto oggi è quasi immediato;
- non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un'epoca priva di strumenti digitali.

Un'altra censura riguardava la presunta evoluzione dell'ordinamento verso termini più brevi.

Il giudice richiamava infatti:

- il termine quinquennale per l'accertamento delle imposte;
- la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
- vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedurali e processuali.

Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai "anomalo".

Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di "ragionevole durata" previsto dall'art. 111 Cost.

La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.

Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.

Secondo la Corte:

- i tributi locali, come l'IMU, hanno natura **periodica e continuativa**;
- i tributi erariali nascono, invece, autonomamente per ogni periodo d'imposta.

Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.

La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche.

Di conseguenza, non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

La Corte sottolinea poi un principio importante:

- *il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.*

Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:

- l'interesse dello Stato alla riscossione;
- l'esigenza di certezza del contribuente.

Per questo motivo, il tempo necessario ad inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.

La Corte osserva, infatti, che:

- accertamento tributario;
- prescrizione;
- decadenza;
- processo amministrativo;
- discarico delle cartelle,

sono istituti diversi, con finalità differenti; non sarebbe, quindi, corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.

Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.

La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale; di conseguenza, il richiamo all'art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:

- riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
- conferma l'orientamento favorevole all'Erario;
- chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.

Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l'applicazione automatica del termine breve.



ASSISTENZA FISCALE VIA SMS: NUOVO NUMERO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 14 MAGGIO 2026

L'Agenzia delle Entrate informa di un nuovo numero per il servizio di assistenza fiscale via sms dal 14 maggio 2026

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che tutti i contribuenti che nell'ultimo anno hanno utilizzato il servizio di assistenza fiscale via sms ed hanno ricevuto una risposta dall'Agenzia, saranno avvisati, tramite sms, dell'attivazione del nuovo numero dal 14 maggio 2026.

In particolare, dal 14 maggio 2026 è attivo il nuovo numero 342-4110872 per il servizio di assistenza ai cittadini tramite sms.

Viene ricordato che il **servizio di info Sms** è uno dei canali che l'Agenzia mette a disposizione per fornire un supporto ai contribuenti in **campo fiscale, catastale ed ipotecario, oltre alla web mail o agli uffici per chi desidera un appuntamento in presenza.**

Il servizio consente di ricevere informazioni su **scadenze fiscali, codici tributo e su questioni semplici.**

Attenzione al fatto che, nel caso di quesiti complessi, i contribuenti saranno indirizzati verso altri canali.

Le risposte, anche a tutela della privacy, non possono riguardare problematiche di carattere personali, per le quali l'Agenzia prevede previste forme diverse di assistenza.

Il costo è in base alla tariffa del proprio operatore telefonico ed al numero degli SMS utilizzati per comporre il messaggio.

I messaggi possono essere inviati solo tramite telefoni cellulari con il numero in chiaro; il sistema prevede lo scarto automatico di quelli inviati tramite:

- internet,
- telefono fisso,
- o cellulare,

con il numero non in chiaro.

Viene anche specificato che **gli argomenti sui quali l'Agenzia delle Entrate non si sia pronunciata tramite documenti di prassi, come Circolari o Risoluzioni, non potranno essere oggetto di risposta;** in tali casi è possibile presentare un'istanza di interpello.

La risposta dell'Agenzia ai quesiti dei cittadini, se rispettate tali indicazioni, sarà fornita entro quattro giorni lavorativi.

EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2026

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il nuovo avviso per la selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale da realizzare nel corso del 2026, con una dotazione complessiva pari ad euro 7,5 milioni

L'iniziativa è rivolta a Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ASD e SSD iscritte al RASD, comitati organizzatori ed altri soggetti pubblici e privati titolari dell'organizzazione degli eventi.

Le manifestazioni dovranno svolgersi in Italia ed essere riconosciute dagli Organismi sportivi competenti, nazionali o internazionali, con assegnazione di titoli ufficiali o comunque caratterizzate da particolare prestigio sportivo ed organizzativo.

Il contributo concedibile non potrà superare il 30% del costo complessivo dell'evento e, in ogni caso, non potrà eccedere il disavanzo risultante dal piano finanziario presentato dal soggetto organizzatore.

Particolare attenzione sarà riservata alle proposte che valorizzano i seguenti elementi:

- Rilievo internazionale – o nazionale nel caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di promozione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- Impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- Coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e delle fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
- Attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- Adozione di specifiche misure od interventi per mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
- Capacità di diffusione dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’uso dei *social media*.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica del Dipartimento per lo Sport, accessibile con SPID o CIE del legale rappresentante.

La piattaforma è attiva dal 21 maggio 2026, ore 14.00. Le richieste potranno essere presentate **fino al 1° dicembre 2026 e comunque almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’evento**.

L’avviso completo e la documentazione sono disponibili sul sito del Dipartimento per lo Sport: [Dipartimento per lo Sport – Avviso eventi sportivi 2026](#)

DOMANDE E RISPOSTE

“Si chiede se una ASD iscritta al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che riceve prestazioni di carattere sportivo - in linea con l'attività di carattere generale svolta dall'associazione - da parte di un soggetto in regime forfettario, per un importo annuale inferiore a 5.000 euro, sia tenuta ad elaborare la certificazione unica nei confronti di tale soggetto.”

La risposta è negativa. Premesso che il prestatore deve rilasciare fattura, con i riferimenti al regime forfettario ed alla natura della prestazione sportiva, va tenuto presente che il D. Lgs. 1/2024 (in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) ha abrogato l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di rilasciare la CU (Certificazione Unica) per i compensi corrisposti a soggetti in regime forfettario, o nel regime dei minimi. Nel caso descritto, considerato anche che l'importo annuo è inferiore a 5.000 euro, la prestazione rientra interamente nella soglia di esenzione sia previdenziale che fiscale, prevista dalla Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021). In pratica, l'Agenzia delle Entrate riceve già le informazioni necessarie tramite le fatture elettroniche emesse dal professionista forfettario, rendendo superflua la CU.

“In una società, è stata effettuata la prima comunicazione dei titolari effettivi della medesima, ma, dato che il quadro normativo era rimasto in sospeso, non è stata confermata annualmente la titolarità effettiva. Anche le variazioni della titolarità sono state comunicate, ma senza le successive conferme annuali. Oggi, come si deve procedere? Se si comunica quest'anno la conferma, potrebbero arrivare sanzioni per le annualità precedenti non confermate? Ci sono novità su tale adempimento annuale?”

Il Registro dei titolari effettivi è operativo dal 9 ottobre 2023, dopo essere stato istituito in attuazione del D. Lgs. 231/2007 e del Decreto interministeriale 55/2022. La prima comunicazione era fissata entro l'11 dicembre 2023, ma è stata sospesa dal Tar del Lazio, con l'ordinanza 8083/2023. Successivamente, il 9 aprile 2024, il Tar ha respinto i ricorsi. Nel successivo appello, il Consiglio di Stato ha deciso di disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024. L'udienza per la trattazione era fissata per il 19 settembre 2024; tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato che le disposizioni interne relative all'accessibilità libera al Registro potrebbero violare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pertanto, con ordinanza 8248/2024 del 15 ottobre 2024, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un rinvio pregiudiziale, sospendendo così il giudizio e, di conseguenza, l'operatività del Registro. Ad oggi, pertanto, l'obbligo di comunicazione ed aggiornamento resta formalmente in vigore, ma sono ancora sospese le sanzioni e la consultazione pubblica dei dati. In sostanza, le Società possono continuare a fare comunicazioni (iniziali, variazioni, conferme), ma la parte sanzionatoria e la consultazione del Registro restano congelate in attesa della decisione definitiva del Consiglio di Stato. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 3, comma 3, del DM 55/2022 stabilisce che «i soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima variazione». Per le Società di capitali, la conferma può avvenire contestualmente al deposito del bilancio, se firmata digitalmente da un amministratore. Pertanto, è consigliabile procedere alla conferma annuale dei dati relativi alla titolarità effettiva, poiché si tratta, comunque, di un adempimento normativamente previsto; ad ogni modo, la mancata conferma negli anni precedenti non dovrebbe comportare l'applicazione di sanzioni, in presenza della sospensione giudiziaria dell'efficacia del decreto attuativo.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

